**STATUTO  
DEL GRUPPO RENEW EUROPE  
DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI[[1]](#footnote-1)**

**IT**

**Riveduto il 3 febbraio 2020**

**Nota introduttiva:** Conformemente al Regolamento interno del CdR, salvo disposizione contraria il termine "membri" si riferisce ai membri titolari o, se del caso, ai supplenti debitamente autorizzati.

**CAPO 1**

# Costituzione

Articolo 1

La denominazione del gruppo è Renew Europe (in prosieguo anche "il gruppo"). Dal punto di vista giuridico, il gruppo subentra al gruppo ALDE del CdR, costituito nel 2005, che a sua volta è subentrato al gruppo ELDR del CdR costituito nel 1997.

**CAPO II**

# Scopo

Articolo 2

Il gruppo Renew Europe:

1. riunisce esponenti politici affini di partiti liberali, democratici e riformisti in un gruppo multinazionale, che consente loro di cooperare e di plasmare le politiche del CdR sulla base di principi liberali e democratici;
2. è il rappresentante, in seno al Comitato europeo delle regioni, del raggruppamento politico Renew Europe (in prosieguo "il raggruppamento politico"), composto:

* dal partito ALDE (compresi i partiti che vi aderiscono),
* dal partito PDE (compresi i partiti che vi aderiscono),
* dai partiti nazionali e regionali i cui esponenti appartengono al gruppo Renew Europe del Parlamento europeo;

1. contribuisce attivamente all'agenda politica del suddetto raggruppamento politico e delle organizzazioni ad esso associate, principalmente con il sollevare questioni di specifico interesse locale e regionale; contribuisce a rafforzare i legami di tale raggruppamento con il livello subnazionale; e può a sua volta contribuire a promuovere gli obiettivi politici del raggruppamento all'interno e al di fuori del CdR;
2. sviluppa stretti rapporti di lavoro con i partiti nazionali e regionali rappresentati in seno al gruppo, insieme con il gruppo Renew Europe del Parlamento europeo e con altri gruppi o rappresentanti liberali e democratici costituiti presso le istituzioni dell'UE e presso altri organismi internazionali;
3. promuove il ruolo e l'influenza politica del Comitato europeo delle regioni in quanto istituzione europea e rappresentante degli enti locali e regionali a livello dell'UE.

**CAPO II**

# Composizione

Articolo 3

In linea di principio, il gruppo Renew Europe è composto dai membri e dai/dalle supplenti del Comitato europeo delle regioni appartenenti al raggruppamento politico.

Articolo 4

I membri e i/le supplenti del Comitato europeo delle regioni che, pur non appartenendo a tale raggruppamento politico, accettano il presente statuto e le priorità politiche del gruppo per il mandato pertinente possono presentare domanda di adesione al gruppo. Per essere accolta, tale domanda richiede l'approvazione della maggioranza di due terzi dei membri presenti alla pertinente riunione del gruppo, a condizione che il numero legale sia stato raggiunto e purché la domanda sia approvata dalla maggioranza semplice dei membri del gruppo già iscritti (compresi/e i/le supplenti) appartenenti alla stessa delegazione nazionale del(la) candidato/a.

Articolo 5

Una copia della domanda di adesione al gruppo firmata è trasmessa al(la) Segretario/a generale del CdR.

Articolo 6

L'appartenenza al gruppo cessa a) una volta cessato il mandato del membro o del(la) supplente del CdR, b) in caso di dimissioni dal gruppo o dal CdR, c) se il membro o il/la supplente aderisce a un gruppo politico che non fa parte del raggruppamento politico, d) se il partito del membro o del(la) supplente cessa di appartenere al raggruppamento politico, oppure e) a seguito di una decisione presa nel corso di una riunione del gruppo a maggioranza di due terzi dei membri del gruppo presenti, a condizione che sia stato raggiunto il numero legale.

Articolo 7

Gli/le osservatori/rici dei paesi candidati invitati dal CdR possono partecipare alle attività del gruppo, con facoltà di intervenire e di proporre punti all'ordine del giorno. Essi/e riceveranno tutte le comunicazioni del gruppo.

**CAPO IV**

# Organi del gruppo

Articolo 8

Gli organi del gruppo Renew Europe sono:

* il gruppo in riunione;
* l'ufficio di presidenza.

Il gruppo è assistito da una segreteria, diretta da un(a) segretario/a generale.

# Il gruppo in riunione

Articolo 9

Il gruppo:

* stabilisce le priorità politiche per il gruppo, sia nel quadro del CdR che nelle sue attività esterne;
* decide in merito alle domande di adesione al gruppo;
* determina la posizione del gruppo su questioni di rilevanza politica;
* nomina i/le coordinatori/rici del gruppo in seno alle commissioni e ai comitati del CdR;
* designa i/le candidati/e del gruppo in seno agli organi del CdR, ai gruppi ad hoc del CdR e ai comitati e ai gruppi di lavoro dell'Ufficio di presidenza del CdR;
* elegge il/la presidente e i/le vicepresidenti del gruppo;
* adotta lo statuto del gruppo;
* approva gli ordini del giorno delle riunioni del gruppo.

# L'ufficio di presidenza

Articolo 10

Funzioni

L'Ufficio di presidenza:

* coordina gli obiettivi strategici e le priorità del gruppo in tutte le commissioni e i gruppi di lavoro del CdR;
* discute le decisioni politiche richieste al gruppo e presenta proposte per l'approvazione del gruppo.

Articolo 11

Riunioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni riunione ordinaria del gruppo o su iniziativa del(la) presidente oppure su proposta scritta di un terzo dei membri del gruppo, a condizione che vi siano fondi disponibili per coprire i relativi costi.

Articolo 12

Composizione

L'ufficio di presidenza è composto dai seguenti membri del CdR:

1. membri eletti dal gruppo:

* il/la presidente;
* il/la primo/a vicepresidente;
* il/la secondo/a vicepresidente;
* il/la terzo/a vicepresidente.

Di questi membri, almeno uno deve essere un uomo e almeno uno una donna, ma si farà tutto il possibile per garantire la parità di genere nelle suddette cariche;

* altri cinque membri eletti, di cui almeno uno deve essere un uomo e almeno uno deve essere una donna.

I/le coordinatori/rici del gruppo possono essere invitati/e alle riunioni dell'ufficio di presidenza del gruppo, per questioni specifiche relative alla commissione da loro coordinata e a condizione che siano disponibili o non siano necessarie risorse di bilancio;

1. qualsiasi membro che l'ufficio di presidenza desideri cooptare. L'ufficio di presidenza riflette, nella misura del possibile e nel rispetto delle proporzioni all'interno del gruppo, la diversità presente nel raggruppamento politico di cui all'articolo 2, lettera b);
2. i membri che ricoprono una carica in seno al CdR o sono ex presidenti del CdR, nonché gli/le ex presidenti del gruppo che sono ancora membri del CdR, sono d'ufficio membri dell'ufficio di presidenza. Il/la segretario/a generale è membro non votante.

Il raggiungimento del numero legale richiede la presenza del(la) presidente (o di un(a) vicepresidente delegato/a dal(la) presidente) e di altri due membri dell'ufficio di presidenza.

I membri del gruppo che sono membri dell'Ufficio di presidenza del CdR possono partecipare anche alle riunioni dell'ufficio di presidenza del gruppo su invito del(la) presidente del gruppo.

Altri membri del personale della segreteria possono partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza se e quando lo richieda il/la presidente.

# Il/la presidente

Articolo 13

Funzioni del(la) presidente

Il/la presidente:

* convoca e presiede le riunioni del gruppo e dell'ufficio di presidenza;
* rappresenta il gruppo e funge da portavoce del gruppo nelle sessioni plenarie del CdR;
* nomina, ove necessario, i/le portavoce del gruppo per i dibattiti nella sessione plenaria del CdR, dando la priorità ai/alle vicepresidenti, ai/alle coordinatori/rici e ai/alle relatori/rici;
* rappresenta il gruppo nell'Ufficio di presidenza del CdR e nella Conferenza dei Presidenti;
* rappresenta il gruppo nei contatti esterni, comprese le riunioni e gli eventi del raggruppamento politico.

Articolo 14

Elezione del(la) presidente

1. Il/la presidente del gruppo è eletto/a a scrutinio segreto (se vi è più di un candidato) per la metà di un mandato del CdR, all'inizio di ogni mandato e a metà mandato.

Il mandato del(la) presidente è rinnovabile. Se vi è un(a) solo/a candidato/a, l'elezione ha luogo per acclamazione.

1. Qualora, nel corso del mandato, la carica di presidente diventi vacante, le relative funzioni sono esercitate da uno/a o da tutti/e i/le vicepresidenti. Il gruppo elegge un(a) presidente per la parte restante del mandato nella prima riunione ordinaria del gruppo successiva alla vacanza della carica di presidente.
2. Le candidature alla presidenza del gruppo sono trasmesse alla segreteria del gruppo a) con una comunicazione scritta recante la firma del(la) candidato/a o b) con un messaggio di posta elettronica inviato da un indirizzo e-mail recante il nome del(la) candidato/a o di cui sia accertata l'appartenenza al(la) candidato/a.

1. Il/la presidente è eletto/a a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, a condizione che sia stato raggiunto il numero legale. Se, dopo due scrutini, nessun(a) candidato/a ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, il terzo scrutinio è limitato ai due membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio ed è sufficiente che uno di essi ottenga la maggioranza relativa dei suffragi.
2. Il/la segretario/a generale presiede la riunione in cui il/la presidente è eletto/a, e soltanto durante tale elezione. Per qualsiasi altro punto iscritto all'ordine del giorno, la riunione è presieduta dal(la) presidente neoeletto/a. La convocazione per tale riunione è notificata ai membri del gruppo con almeno 15 giorni di anticipo.

# I/le vicepresidenti

Articolo 15

I/le vicepresidenti sostituiscono il/la presidente quando questi/a non è in grado di assolvere un particolare compito e lo ha delegato loro per iscritto o tramite il/la segretario/a generale.

Elezione dei/delle vicepresidenti:

1. I/le vicepresidenti e i cinque membri eletti sono eletti a scrutinio segreto (se vi è più di un candidato) per la metà di un mandato del CdR, all'inizio di ogni mandato e a metà mandato. Il loro mandato è rinnovabile. L'elezione alle cariche per le quali vi è un(a) solo/a candidato/a ha luogo per acclamazione.
2. Qualora, nel corso del mandato, una carica di vicepresidente diventi vacante, il gruppo elegge un(a) nuovo/a vicepresidente per la parte restante di tale mandato nella prima riunione ordinaria del gruppo successiva alla vacanza di tale carica di vicepresidente.
3. Le candidature alle vicepresidenze del gruppo sono trasmesse alla segreteria del gruppo a) con una comunicazione scritta recante la firma del(la) candidato/a o b) con un messaggio di posta elettronica inviato da un indirizzo e-mail recante il nome del(la) candidato/a o di cui sia accertata l'appartenenza al(la) candidato/a.
4. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei membri presenti, purché sia stato raggiunto il numero legale. Nelle votazioni successive è sufficiente ottenere una maggioranza relativa.

**CAPO IV**

**Incaricati/e del gruppo**

# Coordinatori/rici

Articolo 16

Il gruppo ha un(a) coordinatore/rice e un(a) vicecoordinatore/rice in ciascuna commissione e ciascun comitato del CdR. Almeno uno/a di essi/e è membro, non supplente, del CdR. I/le supplenti possono essere coordinatori/rici, a condizione che siano in grado di partecipare regolarmente alle sessioni plenarie.

Compiti dei/delle coordinatori/rici

Il/la coordinatore/rice:

* rappresenta il gruppo nelle riunioni dei/delle coordinatori/rici del CdR;
* funge da portavoce del gruppo presso la rispettiva commissione del CdR;
* presiede le riunioni preparatorie del gruppo in vista delle riunioni della rispettiva commissione del CdR;
* provvede alla nomina dei/delle relatori/rici ombra;
* riferisce al gruppo sullo stato dei lavori in corso; consiglia il gruppo in merito a una posizione comune nel dibattito in plenaria; richiama l'attenzione su questioni importanti o delicate;
* mantiene i contatti con i membri del gruppo in altre assemblee, competenti per gli stessi settori di intervento.

Il/la coordinatore/rice e il/la vicecoordinatore/rice sono coadiuvati/e dalla segreteria del gruppo.

Articolo 17

Elezione dei/delle coordinatori/rici

I/le coordinatori/rici e i/le vicecoordinatori/rici del gruppo sono eletti/e dal gruppo per la metà di un mandato del CdR, all'inizio di ogni mandato e a metà mandato. Sono eletti/e a maggioranza relativa, purché sia stato raggiunto il numero legale. Se vi è un(a) solo/a candidato/a, l'elezione ha luogo per acclamazione. Quando né il/la coordinatore/rice né il/la vicecoordinatore/rice sono in grado di partecipare a una riunione, un altro membro può rappresentare il gruppo nella riunione dei/delle coordinatori/rici della commissione pertinente del CdR.

**CAPO VI**

**Organizzazione dei lavori**

# Riunioni

Articolo 18

1. Il gruppo si riunisce di regola prima di ogni sessione plenaria su invito del(la) presidente, il/la quale stabilisce il progetto di ordine del giorno.
2. Il/la presidente può convocare una riunione straordinaria del gruppo in qualsiasi momento, conformemente alle norme organizzative e finanziarie del CdR; inoltre, convoca il gruppo se ne fa richiesta l'ufficio di presidenza o un terzo dei membri del gruppo.
3. Ciascuno dei membri può chiedere che un punto figuri all'ordine del giorno di una riunione del gruppo.

Articolo 19

1. Il/la presidente può invitare qualunque oratore/rice ospite e/o osservatore/rice a partecipare a una riunione ordinaria o straordinaria del gruppo.
2. I lavori del gruppo e dei suoi organi non sono pubblici.

# Votazioni

Articolo 20

Il gruppo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto.

Articolo 21

Ogni membro dispone di un solo voto.

Articolo 22

Il numero legale è raggiunto quando è presente un terzo dei membri.

Salvo nei casi in cui il presente statuto stabilisce che è richiesto il numero legale, tutte le decisioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a condizione che un membro non abbia chiesto al(la) presidente di verificare il numero legale prima della votazione. Qualora si accerti che il numero legale non è stato raggiunto, la votazione viene rinviata finché esso non viene raggiunto nella stessa riunione, e, in caso contrario, la questione è sottoposta all'ufficio di presidenza affinché questo decida se iscriverla all'ordine del giorno della riunione successiva, modificare la proposta oppure votare con procedura scritta in una data successiva.

**CAPO VII**

**La segreteria**

# Il/la segretario/a generale

Articolo 23

Funzioni del(la) segretario/a generale

* Il/la segretario/a generale è responsabile della proposta e dell'attuazione della strategia della segreteria e del funzionamento quotidiano della segreteria, nonché dell'esecuzione delle decisioni adottate dal gruppo, dall'ufficio di presidenza o dai/dalle rappresentanti eletti/e del gruppo.
* Il/la segretario/a generale è il capo della segreteria del gruppo ed è incaricato/a di garantire un ambiente di lavoro stimolante e sicuro per i membri del personale della segreteria, fornendo loro descrizioni chiare delle loro mansioni e garantendo loro opportunità di sviluppo di carriera nei limiti delle disponibilità del gruppo.

Articolo 24

Nomina del(la) segretario/a generale

Il/la segretario/a generale è nominato/a dal gruppo su proposta dell'ufficio di presidenza, in seguito a una procedura di selezione che individua il/la candidato/a più adatto/a a svolgere le funzioni di cui all'articolo 23. Il/la segretario/a generale è impegnato/a nel perseguimento degli obiettivi politici del gruppo. Il/la presidente chiede al(la) segretario/a generale del CdR di assumere il/la candidato/a nominato/a, conformemente allo Statuto dei funzionari dell'UE e alle disposizioni di applicazione del CdR.

Il personale

Articolo 25

Compiti del personale della segreteria:

* fornire consulenza politica e sostegno operativo e amministrativo al gruppo, in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
* assistere i membri nella preparazione del loro lavoro in qualità di membri del CdR.

Articolo 26

Nomina e risoluzione dei contratti dei membri del personale:

* I membri del personale sono nominati dal(la) presidente, su proposta di un comitato di selezione composto dal(la) segretario/a generale e da almeno un membro del gruppo, che può essere il/la presidente o un membro delegato dal(la) presidente. Conformemente alle procedure di assunzione del CdR, rappresentanti del personale del CdR indipendenti dal gruppo possono far parte del comitato di selezione. Il/la presidente può consultare l'ufficio di presidenza o il gruppo prima di comunicare il/la candidato/a nominato/a al(la) Segretario/a generale del CdR.
* Il gruppo sostiene un ambiente di lavoro aperto e inclusivo e protetto da qualsiasi forma di discriminazione fondata su motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere.
* Conformemente allo Statuto dei funzionari dell'UE e alle disposizioni di applicazione del CdR, il personale dei gruppi politici è assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di prova. Conformemente al pertinente Statuto del personale e su proposta del(la) segretario/a generale del gruppo, il/la presidente può chiedere al(la) Segretario/a generale del CdR di mettere fine al contratto di un membro del personale della segreteria. Il/la presidente può chiedere l'approvazione dell'ufficio di presidenza del gruppo. Per analogia con l'articolo 24 e conformemente allo Statuto dei funzionari dell'UE e alle disposizioni di esecuzione del CdR, il contratto del(la) segretario/a generale del gruppo può essere risolto dal gruppo, su proposta dell'ufficio di presidenza, a maggioranza dei membri del gruppo.

Articolo 27

Tutti i membri del personale del gruppo si impegnano a garantire al gruppo la massima lealtà e in particolare a consultare, se del caso, il/la segretario/a generale o il membro pertinente del gruppo qualora ricevano istruzioni da persone estranee al gruppo.

**CAPO VIII**

# Interpretazione e modifica dello statuto

Articolo 28

Il/la presidente del gruppo chiarisce eventuali dubbi relativi all'applicazione o all'interpretazione dello statuto. In caso di grave controversia, sottopone i particolari all'esame dell'ufficio di presidenza. Il gruppo provvede a comporre la controversia sulla base di una proposta dell'ufficio di presidenza.

Articolo 29

Qualsiasi proposta di modifica del presente statuto è presentata al gruppo per approvazione in una riunione del gruppo. I membri ricevono la proposta con un preavviso di almeno 10 giorni.

La segreteria fornisce copia dello statuto ai membri e ai/alle supplenti al momento della loro adesione al gruppo o in qualsiasi momento su richiesta di qualunque membro o supplente del gruppo, e provvede affinché la versione aggiornata dello statuto sia accessibile al pubblico sul sito web del gruppo.

Fine dello statuto del gruppo Renew Europe

1. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese. [↑](#footnote-ref-1)